

PETTITI, relatore. Se il militare non ha prole sono necessari due anni prima dell'epoca in cui ha cessato dal servizio effettivo; se ha prole, questi anni non sono necessari.

DI PETTINENGO, commissario regio. Osserverò soltanto all'onorevole deputato Tecchio che la disposizione si riferisce all'epoca in cui il militare cessò dal servizio, siccome è più sopra dichiarato, ossia che il matrimonio sia anteriore di due anni a detta epoca o che veramente sia nata prole prima della medesima.

TECCHIO. Ritenuta questa spiegazione del signor relatore, io non insisto più nelle fatte osservazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo.
(La Camera approva.)

« Art. 54. I figli dei militari contemplati nel precedente articolo, i quali fossero o rimanessero privi eziandio della madre, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione stabilita sino all'epoca e nei modi indicati all'articolo 28. »

(La Camera approva.)

I deputati Cavallini e Franchi propongono un articolo di aggiunta in questi termini:

« Le disposizioni delle sezioni prima e seconda del titolo quarto sono rispettivamente applicabili alle vedove ed ai figli dei militari resisi defunti anteriormente alla promulgazione della presente legge, purchè rinuncino ai vantaggi di cui già godessero per lo stesso titolo. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola è al deputato Cavallini per svilupparla.

CAVALLINI. Io credo che il mio emendamento si appoggi da sè, e non intendo di abusare dei momenti preziosi per la Camera onde svilupparlo. Dirò solo che l'emendamento proposto da me e dall'onorevole mio amico Franchi tende a provvedere a tutte le vedove e figli che si trovano già attualmente orfani dei loro mariti e padri, ed a cui la legge su cui si discute non provvederebbe, sia pel principio secondo cui le leggi non hanno un effetto retroattivo, sia per i termini nei quali vedesi concepito.

DAUORMIDA. Se ho ben inteso, questo emendamento sarebbe a un dipresso la ripetizione di quanto è detto nell'articolo 43.

Se con esso si fa qualche aggiunta dovrebbe unirsi l'articolo suddetto, ma non pare sia il caso di farne due articoli diversi e metterli sotto due diversi titoli.

CAVALLINI. L'articolo ultimo contempla solamente le vedove ed i figli dei militari, i quali avessero lasciata la vita, oppure riportate ferite sul campo dell'indipendenza italiana; invece l'emendamento proposto da me e dal deputato Franchi è molto più largo, è diretto cioè a provvedere di un assegnamento tutte le vedove dei militari già estinti. Del resto poi quanto all'essere la disposizione per una proposta contemplata piuttosto in un articolo che in un altro, io sono indifferente e disposto perciò a che se ne protragga la discussione allorchè si tratterà dell'articolo ultimo del progetto.

PRESIDENTE. Pare veramente che quest'aggiunta debba piuttosto essere unita all'articolo 43 che al presente. Così sarà meglio.

« SEZIONE III. Disposizioni comuni alle sezioni precedenti. — Art. 55. La vedova non ha diritto a pensione, se il di lei matrimonio contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo od in aspettativa non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai regolamenti militari. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 56. Nel caso di separazione di corpo definitivamente pronunciata contro la moglie, essa non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione; similmente la vedova, o moglie, o madre che passa ad altre nozze, perde ogni ragione alla pensione di cui è provveduta.

« Nell'uno e nell'altro dei detti casi, i figli, se ve ne sono, godranno del trattamento stabilito dall'articolo 54. »

Se niuno domanda la parola. . .

FRANCHI. Io crederei che il primo alinea di questo articolo 56 dove si dice: « nel caso di separazione di corpo definitivamente pronunciata contro la moglie, essa non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione » debba andar soggetto a qualche maggiore schiarimento; è vero che la parola *contro* che è in questo articolo lascia supporre che l'articolo voglia accennare al caso in cui la separazione sia pronunciata per colpa della moglie; però io stimo che sia necessario d'intendere bene qual è il significato di questa separazione e sapere se essa non formi eccezione quando avviene per colpa del marito.

DI PETTINENGO, commissario regio. È stata l'intenzione del Governo nel formare la legge di prevedere solamente il caso in cui la separazione ha luogo per cagione della moglie.

FRANCHI. Mi appago di questa spiegazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo 56.

(La Camera approva.)

« Art. 57. La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani o congiunti dei militari contemplati nel presente titolo, non potrà mai essere minore di lire cento. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 58. Il Governo stabilirà con apposito decreto reale la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli nel caso che questi, o per esser prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra cagione, non abitassero con lei. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« TITOLO V. Disposizioni generali. — Art. 59. Il militare che soffrì condanna alla pena dei lavori forzati non è più ammesso a far valere pel conseguimento di una pensione i servizi militari da lui prestati prima della condanna.

« Il diritto alla pensione ed il godimento di essa è sospeso:

« 1° Per condanna a pena eccedente sei mesi di carcere, durante il tempo della pena medesima.

« 2° Per le circostanze che importano la perdita della qualità di cittadino, finchè l'individuo rimane privo di tale qualità.

« 5° Per la residenza fuori del regno senza l'autorizzazione del Re. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Chiedo la parola per correggere un errore commesso nel complesso della legge: alle parole *alla pena dei lavori*, proporrei si sostituisse la parola *degradazione*, e si dicesse:

« Il militare che soffrì condanna che trasse con sè la degradazione non è più ammesso, » ecc., invece delle parole: « alla pena dei lavori forzati. »

PETTITI, relatore. La Commissione accetta quest'emendazione.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

A quest'articolo il deputato Quaglia propone un emendamento al secondo alinea, che sarebbe:

Invece di dire: « il diritto alla pensione ed il godimento di essa è sospeso » ecc., vorrebbe si dicesse: « il diritto alla